

ALLEGATO " B " AL REP. 12607/7902

STATUTO DELLA SOCIETA' DENOMINATA

"SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A."

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società per azioni a totale capitale pubblico denominata **"SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A."** ovvero **"S.EC.AM."** in forma abbreviata.

ART. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in **SONDRIO (SO)**.

Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali ed uffici.

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

ART. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, l'attività di gestione di servizi pubblici locali ed in particolare:

a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ivi compresa la neve nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione;

b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali (ivi inclusi gli inerti e i rifiuti lapidei), i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti tossico-nocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali rifiuti;

c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in particolare, con riferimento:

- alla depurazione e al disinquinamento delle acque;

- alla produzione di energia;

d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci;

e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere;

f) il noleggio di attrezzature per l'ecologia ai fini del servizio;

g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi complementari connessi;

h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, costruzione, realizzazione, approvvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero manutenzione e gestione di strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fontane, lavatoi, impianti idrosanitari di edifici, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al recupero delle energie del ciclo integrato delle acque sia per l'acqua potabile sia per le acque reflue;

i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo e gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica, ecc.) e servizi connessi;

l) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti dai rifiuti.

m) la gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili;

n) l'accertamento e la riscossione di tributi di tutte le entrate locali;

Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia ecologica dell'ambiente.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, purché la parte più importante dell'attività societaria sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla società.

La società può chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e non potrà svolgere attività per cui è richiesta iscrizione in appositi albi professionali.

La società, inoltre, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società per azioni costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché la parte più importante dell'attività delle società partecipate o controllate sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purché oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e purché le operazioni svolte dalle società controllate o partecipate non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla società.

La società potrà infine concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni di società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

ART. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di **euro 3.120.000,00 (tremilionicentoventimila virgola zero zero)** diviso in numero 30.000 (trentamila) azioni di nominali euro

104,00 (centoquattro virgola zero zero) ciascuna.

Possono essere azionisti della società esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici della medesima Provincia (e/o del territorio dalla medesima rappresentato) nonché i Consorzi costituiti esclusivamente tra i medesimi soggetti.

ART. 6) AZIONI

Le azioni sono nominative.

ART. 7) CESSIONE DELLE AZIONI

Né le azioni né alcun diritto da esse derivante o ad esse collegato, quale ad esempio, diritto di opzione, di usufrutto, di assegnazione d'azioni o quant'altro (per brevità, i "diritti"), potranno essere dati in pegno o in garanzia, o comunque gravati da oneri, pesi, prelazioni, diritti di terzi o gravame alcuno senza la preventiva approvazione scritta da parte dell'Organo Amministrativo.

Le azioni possono essere trasferite nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni che seguono.

1) Il socio che intenda compiere atti o negoziazioni della titolarità delle azioni o dei diritti, purché nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 5, in tutto o in parte, dovrà inviare all'Organo Amministrativo e agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società e al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il numero delle azioni e, ove applicabile, il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, nonché l'indicazione dell'acquirente.

Tale comunicazione dovrà in ogni caso indicare altresì un corrispettivo in denaro al quale il socio è disposto a vendere le azioni o i diritti in questione.

2) Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascun socio, in proporzione alle rispettive azioni, solo con riferimento all'integralità delle azioni o diritti cui si riferisce il proprio diritto di prelazione, come segue.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare all'Organo Amministrativo e al socio che abbia inviato la prima comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società e al domicilio dello stesso come risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante e, in caso affermativo, se accetta il corrispettivo in denaro indicato.

Il socio, che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro quota, all'acquisto delle azioni e diritti per i quali gli altri soci non esercitassero il proprio diritto di prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio che ha inviato la comunicazione iniziale comunicherà all'Organo Amministrativo e ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, per lettera raccomandata come previsto sopra, il numero delle azioni e diritti spettanti a ciascuno di essi in base alle comunicazioni ricevute.

3) Ove uno o più soci abbiano dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione, ma di non accettare il corrispettivo in denaro indicato, il corrispettivo per l'acquisizione delle azioni o dei diritti in oggetto sarà determinato da un unico arbitratore da nominarsi, di comune accordo, tra le parti; in caso di mancato accordo sulla nomina, alla stessa provvederà il Presidente del Tribunale ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale

della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

L'arbitratore così nominato, su invito dell'Organo Amministrativo, dovrà entro sessanta giorni dalla nomina procedere alla valutazione a lui richiesta e notificarla nei cinque giorni successivi all'Organo Amministrativo, che darà notizia sia al socio cedente che ai soci disponibili all'acquisto.

Il compenso dell'arbitratore per la determinazione del prezzo, come sopra previsto, sarà a carico del socio venditore ove tale determinazione conduca ad un prezzo superiore a quello comunicato dal socio alienante; in caso contrario, sarà a carico del socio, o soci, compratori in proporzione al numero delle azioni da ciascuno acquistate.

4) Qualora il diritto di acquisto da parte degli altri soci non venga esercitato per tutte o parte delle azioni, il socio alienante potrà alienare tutto o parte delle azioni nel modo che riterrà opportuno, al prezzo prefissato come dal precedente comma, purché nei confronti dei soggetti di cui al precedente articolo 5. I trasferimenti di azioni effettuati in difformità a quanto sopra previsto non producono effetto verso la società e non consentono l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

ART. 8) RECESSO

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 9) CONTROLLO ANALOGO E STRUMENTI RELATIVI

La società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti locali Soci che esercitano su di essa il "controllo analogo congiunto" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., relativamente ai servizi afferenti al precedente articolo 4.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo la società ha approntato e adottato le seguenti garanzie:

- un meccanismo di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci per il compimento di alcuni rilevanti atti gestori da parte dell'organo amministrativo, indicati all'articolo 15 che segue;

- una Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ("**Convenzione per il controllo analogo**") al fine di rafforzare e concretizzare l'esercizio del diritto di indirizzo, verifica e vigilanza sulla gestione societaria da parte dei soci, in forza della quale ogni componente dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti ("**Assemblea degli Enti**") prevista dalla predetta Convenzione per il controllo analogo, pro capite e non pro quota, esprime il proprio orientamento sugli atti gestori sottoposti;

- l'istituzione di apposite commissioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 25 che segue ("**Commissioni**"), i cui membri vengono nominati con le medesime modalità che presiedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 18 che segue; il cui funzionamento è disciplinato dalla Convenzione per il controllo analogo, ed alle quali è demandata la vigilanza sulla gestione patrimoniale dell'attività svolta e la verifica dei risultati gestionali,

economici ed operativi dell'attività svolta;

- la sottoposizione ad un preventivo parere vincolante delle Commissioni degli atti gestori indicati all'articolo 15 che segue;

- la previsione di quorum costitutivi e deliberativi qualificati per l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA

ART. 10) COSTITUZIONE

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ART. 11) CONVOCAZIONE

L'assemblea è ordinaria e straordinaria in conformità agli articoli 2364 e 2365 del codice civile ed è convocata presso la sede legale o in altro luogo situato nel territorio della Provincia di Sondrio e/o nei luoghi audio/video collegati indicati nell'avviso di convocazione.

ART. 12) AVVISO DI CONVOCAZIONE - VALIDITÀ

L'assemblea è convocata a seguito di delibera dell'Organo Amministrativo in conformità all'articolo 2366 del codice civile mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e/o dei luoghi audio/video collegati e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ART. 13) TEMPI

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 14) DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione in assemblea del certificato azionario loro intestato, ovvero mediante il preventivo deposito dello stesso presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che ha diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile.

La stessa persona non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 15) DELIBERAZIONI

Fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza, l'assemblea dei soci delibera secondo quanto specificato nel presente articolo.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed almeno la maggioranza degli Enti locali soci. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale ed almeno un terzo degli Enti locali soci, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e di almeno la maggioranza degli Enti locali soci presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale ed almeno due terzi degli Enti locali soci. In seconda convocazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale e di almeno la metà degli Enti locali soci.

In ogni caso, per la validità delle deliberazioni che si rendono necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori dove la società opera dovrà constare il voto favorevole della maggioranza degli Enti locali soci il cui territorio è interessato dalla decisione dell'Autorità d'Ambito oggetto della delibera.

Ai sensi dell'art. 2364, primo comma, punto 5, del codice civile sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, su preventivo parere conforme e vincolante delle Commissioni di cui all'articolo 25, anche ai fini dell'esercizio dell'analogo controllo sui servizi affidati dai soci, i seguenti atti degli amministratori:

- a) il piano previsionale e programmatico annuale, ove predisposto, il piano industriale recante anche l'indicazione degli investimenti da realizzarsi nel corso dell'esercizio nonché l'identificazione degli indirizzi programmatici e strategici, le eventuali proposte di rilevanti variazioni degli investimenti, nonché le fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e le sue modificazioni sostanziali proposte dall'organo amministrativo, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia;
- b) la costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; l'acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società ovvero l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società, nonché la cessione di aziende o di rami di azienda;
- c) la liquidazione delle predette società, nonché la dismissione di tali partecipazioni;
- d) gli acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, i mutui ed altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino, per singola operazione, un impegno finanziario di valore superiore al 45% (quarantacinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) le linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti;
- f) l'attuazione delle decisioni adottate dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori dove la società opera che implicino operazioni societarie straordinarie.

Per le deliberazioni sulle autorizzazioni previste dal precedente comma l'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante trasmissione agli Enti locali soci, unitamente all'avviso di convocazione, dello schema dell'atto dell'Organo Amministrativo sottoposto ad autorizzazione, nonché degli eventuali documenti ad esso allegati.

Contestualmente alla presentazione del piano previsionale e programmatico annuale l'Organo Amministrativo informa l'assemblea dei soci degli obiettivi inseriti nel budget annuale della società.

Successivamente all'autorizzazione deliberata dall'assemblea, copia del piano previsionale e programmatico annuale viene trasmessa a ciascun Ente socio. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto sottoposto alla sua autorizzazione anche a condizione che vengano osservate le prescrizioni ivi specificate.

L'Organo Amministrativo informa gli Enti locali soci sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

ART. 16) PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.

È sempre ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano, anche esclusivamente, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. A tal fine è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

In deroga a quanto precede, mediante apposita disposizione contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea, può essere prescritto che all'assemblea si possa partecipare unicamente mediante il sistema di telecomunicazione organizzato dalla società.

ART. 17) VERBALE

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 18) COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo della società è costituito di norma, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi, da un Amministratore unico.

L'Amministratore unico è nominato dall'assemblea dei soci fra i candidati aventi adeguati requisiti di competenza tecnica, professionale, gestionale e/o amministrativa nei settori di attività della società, quali presentati in unica lista come segue:

- un candidato presentato dalla Provincia di Sondrio, qualora dalla stessa indicato;
- un candidato presentato dal Comune di Sondrio, qualora dallo stesso indicato;
- un candidato presentato dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, qualora dagli stessi indicato;
- un candidato presentato dai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, escluso il Comune di Sondrio, e dalle Comunità Montane, qualora dagli stessi indicato.

Si reputa sufficiente una lista formata da almeno un candidato.

La deliberazione di nomina dell'amministratore unico dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci col voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale, dovendo constare il voto favorevole della Provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio nonché il voto favorevole sia della maggioranza del capitale complessivamente detenuto dai Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti sia della maggioranza del capitale complessivamente detenuto dai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 (mille) abitanti e dalle Comunità Montane.

In occasione di ogni rinnovo dell'organo amministrativo, l'assemblea ordinaria, con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza, organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, adottata con la maggioranza dei 2/3 del capitale presente in assemblea, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

La deliberazione adottata è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, i consiglieri scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale e/o amministrativa nei settori di attività della società saranno:

- uno nominato dalla Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile;
- uno nominato dal Comune di Sondrio, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile;
- i rimanenti 3 nominati dall'assemblea dei soci nel rispetto dei seguenti criteri:
 - = uno, espressione dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
 - = due, espressione dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, escluso il Comune di Sondrio, e delle Comunità Montane.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Sia in caso di Amministratore Unico che di Consiglio di Amministrazione i

nominati devono inoltre non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti/società private/ e in controllo pubblico previste dalle vigenti normative in materia.

L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previste dalle vigenti normative in materia. Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

È ammessa l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, al direttore generale o anche ad uno o più direttori secondo le rispettive competenze, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità con le quali si era proceduto alla loro nomina.

Cessazione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 19) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

In caso di organo amministrativo composto da 5 membri, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, la cui carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio potrà inoltre nominare un Segretario, anche non socio.

ART. 20) RIUNIONE E CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio nel luogo e/o nei luoghi audio/video collegati che riterrà più opportuni, nei casi di legge ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo degli Amministratori o da un Sindaco effettivo.

La convocazione viene fatta a mezzo di lettera, telegramma, comunicazione per telex o telefax, ovvero con comunicazione via e-mail o pec, da spedire al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci, ovvero all'indirizzo e-mail o pec dai medesimi all'uopo indicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma ovvero con comunicazione via e-mail o pec da spedirsi con un preavviso di due giorni.

È sempre ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, applicando, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 16.

ART. 21) VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritte nel libro previsto al numero 4 del primo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

ART. 22) RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

L'assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà inoltre attribuire un'indennità di mandato o emolumento, in misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico sono stabiliti all'atto di nomina dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

ART. 23) DIVIETO DI CONCORRENZA

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina, gli Amministratori sono vincolati dai divieti previsti dall'articolo 2390 del codice civile.

ART. 24) POTERI – DIRETTORE GENERALE

L'Amministratore Unico o, ove presente, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta solo eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge o dal presente statuto alla esclusiva competenza dell'assemblea, fermo restando l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea per il compimento degli atti di gestione elencati all'articolo 15 che precede.

Ai fini dell'esercizio dell'analogo controllo sui servizi affidati dai soci, l'Organo Amministrativo dovrà sottoporre all'esame delle Commissioni di cui all'articolo 25 che segue gli atti soggetti alla preventiva autorizzazione della assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 15 che precede.

Le Commissioni dovranno formulare il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta scritta formulata dall'Organo Amministrativo.

Il parere della commissione ha carattere vincolante. In ogni caso, la mancata formulazione del parere entro il termine previsto, ha valore di silenzio assenso.

L'Organo Amministrativo può conferire mandati per singoli atti o categorie di atti ai propri componenti e a terzi ed esso potrà nominare direttori, oltre al direttore generale, e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri e dandone comunicazione alla prima assemblea utile dei soci.

Ove nominato, il direttore generale, qualora non dovesse essere già componente del consiglio di amministrazione, ha il diritto e non l'obbligo di partecipare, senza diritto di voto, sia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che alle assemblee dei soci, con funzioni consultive, ancorché non vincolanti, e di supporto alle decisioni di tali organi.

Il direttore generale resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'incarico di direttore generale può essere conferito anche a un componente del Consiglio di Amministrazione.

COMMISSIONI

ART. 25) COMPOSIZIONE E DURATA

Ai fini dell'analogo controllo che i Soci esercitano sulla società, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 che precede, ci si avvarrà di numero due Commissioni di cui la prima eserciterà la verifica della gestione patrimoniale dell'attività svolta e la seconda eserciterà l'attività di verifica dei risultati gestionali, economici ed operativi dell'attività svolta.

Le Commissioni sono composte ognuna da 5 membri nominati con le medesime modalità che presiedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 18 che precede.

Le Commissioni si riuniranno almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti delle Commissioni durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

ART. 26) PRESIDENTI

Le Commissioni eleggono tra i propri membri i Presidenti.

ART. 27) RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ

Ai componenti delle Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute. L'assemblea potrà inoltre attribuire ai componenti delle Commissioni, all'atto della loro nomina, un'indennità annuale o un emolumento.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 28) RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico, ovvero, in caso di organo amministrativo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente - e, se nominato, all'amministratore delegato nei limiti delle deleghe conferitegli.

Il Presidente e l'amministratore delegato rappresentano disgiuntamente la società in tutti gli atti deliberati dal Consiglio e firmeranno facendo precedere la propria firma dalla denominazione della società e dalla propria qualifica.

L'uso della firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano anche al direttore generale e ai direttori e/o procuratori speciali (ove nominati), nei limiti delle deleghe loro conferite nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29) COMPOSIZIONE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione della società.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 30) COMPETENZA - NOMINA E RETRIBUZIONE

L'attribuzione dell'incarico per lo svolgimento della revisione legale dei conti è deliberata dall'assemblea ordinaria.

La retribuzione per l'incarico di revisione legale dei conti è deliberata dall'assemblea all'atto della nomina.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILE

ART. 31) CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 32) BILANCIO

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redige il bilancio (comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa), nonché eventuali allegati e la relazione sulla gestione, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio resterà depositato in copia, con la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale durante quindici giorni che precedono l'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio.

Tali documenti potranno essere esaminati da chiunque provi la qualità di socio.

ART. 33) DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 34) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi allo scioglimento della società qualunque ne sia la causa, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, determinando il numero, i poteri e le attribuzioni dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme in materia di società per azioni contenute nel codice civile, alle norme generali di diritto privato e alle norme speciali e per le società a partecipazione pubblica.

F.ti: LUCINI TEO ROCCO SAVERIO

MASSIMILIANO TORNAMBE' Notaio